



DDL recante Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il
triennio 2026-2028

Direttore Generale
Maurizio Tarquini

Audizione Parlamentare

4 novembre 2025

1. Premessa e valutazioni generali

Il contesto in cui si inserisce il Disegno di Legge recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” (di seguito, “**DDL**” “**DDL Bilancio**” o “**Manovra**”) non differisce rispetto a quello dello scorso anno, se non per un dato, peraltro indipendente dall’azione del Governo: l’innesco della spirale dei dazi e le tensioni geopolitiche che essi hanno amplificato.

L’incertezza è vicina ai massimi storici: mette pressione sulle catene del valore, frena le esportazioni, riduce i margini delle imprese e la fiducia delle famiglie che, nonostante l’aumento del reddito disponibile reale, tengono alto il risparmio a fini precauzionali.

In tale scenario, il rischio di perdere base produttiva, evidenziato lo scorso anno **nell’Audizione sulla Manovra 2025**, è ancor più attuale, anche per la pressione alla delocalizzazione verso gli Stati Uniti esercitata dai dazi, oltre che per il perdurante approccio autodistruttivo delle politiche europee. Non ripetiamo le considerazioni svolte all’epoca sulle potenziali conseguenze, ma richiamiamo solo un dato: in Italia, le 256mila imprese con più di 10 dipendenti, insieme ai 10 milioni di lavoratori che occupano, contribuiscono per oltre l’80% a tenere in piedi la nostra finanza pubblica e il nostro sistema di protezione sociale.

È questa la posta in gioco.

È pur vero che, proprio nel 2025, quelle imprese hanno cominciato a percepire i benefici di un assetto di governo stabile e della buona tenuta dei nostri conti pubblici. Ciò ha favorito la riduzione dello *spread* sovrano e dei rendimenti dei BTP, con un -1,18% da fine 2023: significa minor spesa per interessi, a regime, nell’ordine di 30 miliardi di euro annui e un beneficio stimato di 5 miliardi già nel primo anno.

Insieme al cruciale taglio di 2 punti percentuali dei tassi a breve, realizzato in Europa dalla Banca centrale europea (BCE), la riduzione dei tassi sui BTP ha contribuito alla discesa del costo del debito bancario per le imprese italiane (-2,21%, pari a -6,2 miliardi annui), su livelli più gestibili rispetto al picco di fine 2023. La stabilità politica ha contribuito a rafforzare la percezione di affidabilità del Paese sui mercati finanziari favorendo, insieme al minor deficit, anche un miglioramento del giudizio sull’Italia da parte delle principali agenzie di rating.

In questo quadro, il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta giocando un ruolo chiave**: oltre a innalzare la crescita di lungo periodo, svolge un’azione anticiclica. Senza le sue risorse aggiuntive, che stanno spingendo gli investimenti, l’Italia sarebbe in stagnazione. Invece, registriamo una crescita del PIL positiva, seppur modesta, sia quest’anno che il prossimo. Anche le economie degli altri Paesi europei stanno tenendo grazie a ingenti risorse pubbliche: gli straordinari investimenti in Germania, l’ampio deficit di bilancio pubblico in Francia e il PNRR in Spagna.

Tuttavia, continuiamo a registrare come il Paese, dopo la vigorosa ripresa post pandemica, sia tornato a ripiegare su **livelli di crescita da “zerovirgola”** e faticosi a ritrovare slancio. Quello slancio che - vogliamo sottolinearlo - sarebbe anche il miglior viatico per il risanamento dei conti pubblici.

Letto in questa chiave, e considerato a sé stante, il **DDL Bilancio non ha la dimensione adeguata a rilanciare la competitività delle imprese**, pur centrando alcuni obiettivi rilevanti.

Apprezziamo, infatti, la disponibilità al dialogo dimostrata dal Governo, che si è tradotta nella condivisione di scelte importanti, *in primis* quelle su iper-ammortamento e credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, seppur, per la prima, con il limite dell'assenza di una prospettiva pluriennale della misura, indispensabile per incidere sulla propensione agli investimenti innovativi delle imprese. Al contempo, segnaliamo come particolarmente negativi e da correggere l'inasprimento della tassazione dei dividendi e la limitazione delle compensazioni dei crediti di imposta.

Riconosciamo quella disponibilità specie alla luce dei ristretti margini di intervento, indicati nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP), che rendono nullo l'impatto della manovra sul PIL del prossimo anno. Dato l'esiguo *deficit* (appena 0,04% nel 2026, 0,2% nel 2027 e 0,3% nel 2028), la Manovra è sostanzialmente a saldo zero: mobilita 21,3 miliardi di euro nel 2026, 18,8 nel 2027 e 16,4 nel 2028, a fronte di coperture pari a 20,4 miliardi nel 2026 (inclusi i 5,1 da rimodulazione PNRR), 13,0 nel 2027 e 9,6 nel 2028.

Consapevoli proprio dell'intonazione della finanza pubblica, fin da maggio abbiamo prospettato la necessità di dotare l'Italia di un **Piano industriale straordinario**, che andasse oltre i limiti delle singole Leggi di Bilancio, suggerendo tre direttrici di intervento: investimenti, competitività e contesto attrattivo.

Oggi, leggiamo il **DDL Bilancio come la prima tappa di questo percorso** e ne indichiamo almeno altre due, nelle prossime settimane, che consideriamo prioritarie per garantire dimensione finanziaria e focus adeguati ai bisogni delle imprese: la **rimodulazione del PNRR** e il **contenimento del costo dell'energia**.

Quanto al PNRR, abbiamo formulato le nostre proposte già qualche mese fa.

In sintesi, riteniamo che ne vada rafforzata la vocazione di sostegno agli investimenti produttivi e, per questa via, alla coesione sociale del Paese. A partire dalle risorse non spese per Transizione 5.0, chiediamo che la rimodulazione sia l'occasione per assicurare quel sostegno alle imprese di almeno 8 miliardi l'anno, per un triennio, che abbiamo indicato come obiettivo minimo, guardando anche a ciò che stanno realizzando Francia e Germania. In questa rimodulazione, auspichiamo trovi spazio anche un rafforzamento del credito R&S che, dal prossimo anno, sarà ridotto nella sua portata, con una aliquota agevolativa del 10%.

Sull'energia, i numeri parlano chiaro: nei primi dieci mesi del 2025 il prezzo medio in Italia è stato pari a 116 €/Mwh; contro gli 87 in Germania, i 65 in Spagna e i 61 in Francia. Rispetto a USA e Cina, da noi l'energia costa dalle tre alle cinque volte di più. L'alto costo dell'energia erode i margini delle imprese e la loro capacità di autofinanziarsi e patrimonializzarsi. Ne risentono la propensione agli investimenti e la competitività dei prezzi di prodotti finali e servizi. Il problema non è più rinviabile, se vogliamo creare le condizioni per tornare a crescere e innovare in modo strutturale. Serve con urgenza un provvedimento che metta in pista nuovi strumenti basati su contratti a lungo termine, per sfruttare le potenzialità delle energie rinnovabili attraverso un graduale disaccoppiamento dei prezzi dell'elettricità da quelli del gas; un intervento sulle nostre criticità strutturali, come l'eliminazione dello spread TTF/PSV, che pesa per due miliardi l'anno sulle bollette di famiglie e imprese; la riduzione degli oneri generali di sistema, attraverso meccanismi di cartolarizzazione, dato che contribuiscono per un 40% al costo complessivo delle bollette elettriche a carico di famiglie e imprese, pari a 10 miliardi l'anno.

L'urgenza delle misure sui costi dell'energia è data anche dal fatto che non impattano sui saldi di bilancio e richiedono unicamente la volontà di agire.

Rinviando alla seconda parte del documento per le valutazioni di dettaglio delle singole misure contenute nella Manovra, l'invito di Confindustria a Governo e Parlamento è alla riflessione e all'azione.

Non dobbiamo, né possiamo, rassegnarci a quella che è stata ribattezzata la “sindrome dello zerovirgola”. Se l'Italia non cresce, il problema non è (solo) delle imprese, ma collettivo.

Ne va infatti della capacità del Paese di costruire un futuro all'altezza del presente, fatto di conquiste che troppo spesso diamo per scontate e che, invece, non lo sono.

Desideriamo ribadirlo: **senza crescita, cioè senza le imprese che la fanno, non saremo più in grado di assicurare i livelli di protezione sociale di cui oggi beneficiamo.** Significa meno istruzione, sanità, previdenza, assistenza ai più deboli, solo per citare alcuni esempi.

E il fatto che le imprese rimangano o vengano in Italia, a investire e a scommettere su quel futuro, è un altro dato che non possiamo, né dobbiamo, dare per scontato.

Dipende dalle nostre scelte: almeno su alcune, auspichiamo vi sia la più ampia convergenza delle forze politiche, senza i condizionamenti legati alla ricerca del consenso elettorale.

In tal senso, una scelta certamente azzeccata è di rimettere in equilibrio i conti dello Stato.

Ma è una “gamba” che va accompagnata con un investimento significativo sulle imprese e sulla loro capacità di competere. Per questo, consapevoli dei vincoli entro cui è disegnata questa Manovra, chiediamo scelte coerenti sui due capitoli già citati, che sono a nostro avviso complementari: la rimodulazione del PNRR e l'energia.

E ribadiamo la stessa necessità su un altro capitolo, che neppure necessità di risorse: le riforme “a costo zero”. Dopo un anno, delle **80 proposte di Confindustria**, quelle approvate sono 9 e altre 8 sono in dirittura d'arrivo. Siamo consapevoli degli ostacoli cui le politiche di semplificazione vanno incontro, ma incoraggiamo Parlamento, Governo e Regioni a fare di più.

Questo auspicio vale, solo per citare un esempio, quando si tratta di condividere le scelte legate alla realizzazione degli impianti rinnovabili, che contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione, riduzione del costo e indipendenza energetica.

In una parola, vogliamo un'Italia più semplice, cioè un luogo dove chi rischia può fare affidamento su regole non ostili e stabili nel tempo.

Nel prosieguo del documento, l'analisi più dettagliata delle principali misure di interesse e alcune proposte di correttivo per risolvere le relative criticità.

2. Valutazioni di dettaglio

2.1 Interventi prioritari

Per Confindustria gli interventi imprescindibili nell'ambito della Manovra erano e rimangono quattro:

1. iper-ammortamento per l'innovazione tecnologica/digitale dei processi produttivi;
2. stabilizzazione del credito d'imposta per la ZES Unica per il Mezzogiorno;
3. rilancio dell'operatività dei contratti di sviluppo, rafforzandone le dotazioni finanziarie;
4. conferma e rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI.

Iper-ammortamento

L'**articolo 94** propone una nuova agevolazione fiscale per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (ovvero prenotati con versamento del 20% entro il 31 dicembre 2026, purché consegnati entro il 30 giugno 2027) e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

L'agevolazione consiste in una **maggiorazione del costo di acquisizione dei beni** (c.d. iper-ammortamento), con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.

Analogamente a quanto disposto per precedenti misure, il beneficio non spetta a imprese:

- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- non in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro o contributi previdenziali e assistenziali.

Sul piano oggettivo, sono agevolati due categorie di investimenti:

a) beni "4.0": cioè, quelli indicati negli Allegati A e B della legge n. 232/2016, ossia:

- beni materiali (macchinari, *robot*, impianti connessi al sistema aziendale di gestione della produzione); o
- beni immateriali (*software*, sistemi, piattaforme digitali, IoT, automazione, integrazione con la *supply chain*);

a condizione che siano interconnessi al sistema produttivo o alla rete di fornitura;

b) impianti per autoproduzione di energia rinnovabile, ossia beni materiali nuovi strumentali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (per autoconsumo, anche a distanza). Sono compresi in questa categoria, ad esempio, gli impianti fotovoltaici conformi ai requisiti tecnici previsti e sistemi di accumulo dell'energia prodotta. Per l'energia solare sono ammissibili solo i moduli fotovoltaici prodotti in UE.

Si osserva, positivamente, che le due categorie di beni sono agevolabili autonomamente; è, dunque, sufficiente l'investimento in un bene dell'una o dell'altra categoria.

La percentuale di maggiorazione del costo del bene, ai fini dell'agevolazione, è così determinata:

Fascia di investimento	Percentuale di maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	180%
Oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln	100%
Oltre € 10 mln e fino a € 20 mln	50%

Laddove l'investimento consenta una riduzione dei consumi energetici della struttura di almeno il 3%, oppure una riduzione dei consumi dei processi produttivi interessati di almeno il 5%, le aliquote sono maggiorate e determinate come segue:

Fascia di investimento	Maggiorazione "green"
Fino a € 2,5 mln	220%
Oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln	140%
Oltre € 10 mln e fino a € 20 mln	90%

La norma semplifica la prova della riduzione energetica in tre casi:

- a) se l'investimento sostituisce macchinari "vecchi" (analoghi, ma completamente ammortizzati da almeno 24 mesi);
- b) se il progetto è realizzato tramite una ESCo con un contratto EPC (Energy Performance Contract) che garantisce la riduzione dei consumi ($\geq 3\%$ o $\geq 5\%$);
- c) in caso di investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lett. c) del DL n. 181/2023.

Per l'accesso al beneficio, le imprese devono presentare comunicazione e certificazioni tramite una piattaforma telematica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che si occuperà anche dei controlli e delle verifiche. Si tratta di una previsione che suscita perplessità, dato che la misura si basa su automatismi che, invece, mancavano nell'impostazione di Industria 5.0.

Il beneficio è cumulabile con altri contributi o agevolazioni, ma non per le stesse spese:

- non si può ottenere due volte il beneficio sullo stesso costo;
- la base di calcolo si considera al netto di altre sovvenzioni già ricevute.

Tuttavia, non si applica a investimenti che beneficiano già del credito d'imposta ex articolo 1, comma 446 della Legge di Bilancio 2025 (credito di imposta 4.0).

Per la determinazione dell'acconto relativo al 2026, non si tiene conto degli effetti di questa misura.

Un decreto interministeriale definirà in dettaglio:

- criteri per determinare gli obiettivi di transizione ecologica;
- costi massimi ammissibili (€/kW o €/kWh);
- procedure e documentazione necessaria.

Specifiche disposizioni regolano le ipotesi di cessione o destinazione a strutture estere del bene, durante il periodo di fruizione dell'agevolazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), provvede al monitoraggio degli oneri previsti dalla norma e alla verifica di eventuali scostamenti.

Riteniamo che il nuovo iper-ammortamento rappresenti un primo, parziale, sforzo sul fronte del sostegno agli investimenti. Tuttavia, **l'impianto è ancora debole**, almeno per due ordini di ragioni: durata limitata ai soli investimenti effettuati nel 2026 (o prenotati e consegnati entro il 30 giugno 2027) e operatività rinviata all'adozione di un provvedimento attuativo.

Per la programmazione degli investimenti servono orizzonti ampi, certi e prevedibili. Ci attendiamo, quindi, che **l'incentivo sia esteso su base triennale** e che abbia efficacia immediata, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno.

Il primo punto è determinante per valorizzare il razionale della misura, cioè incentivare investimenti non programmati; la durata solo annuale, al contrario, rischia di limitarne l'efficacia nell'accompagnare quelli già in programma. Quanto al secondo, non partiamo da zero: la misura mutua molte technicalità di Industria 4.0 e di Transizione 5.0, per cui vi sono tutte le condizioni, istruttorie e di contesto, per **renderla operativa già a partire dal 1° gennaio del prossimo anno**.

È poi importante chiarire che i progetti avviati secondo la precedente normativa 5.0, ma non conclusi secondo le tempistiche molto ristrette - anche a causa dei vincoli della misura - siano inclusi tra i nuovi investimenti che possono beneficiare della nuova agevolazione; ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 109 TUIR sul momento di effettuazione degli investimenti.

È, poi, auspicabile l'**aggiornamento degli Allegati A e B della legge n. 232/2016**, al fine di tenere conto delle **esigenze delle imprese**, quali l'efficientamento dei processi produttivi, l'economia economia circolare - trattamento, riciclo e rigenerazione di materiali secondari o di origine biogenica - e l'autoproduzione e l'efficienza energetica (impianti fotovoltaici, eolici, sistemi di accumulo, produzione di idrogeno rinnovabile, pompe di calore, cogenerazione e recupero del calore di scarto), nonché della **rapidità dell'innovazione tecnologica** - es. intelligenza artificiale, *cloud*, *cybersecurity* - che impone al sistema

produttivo investimenti in innovazione per garantire competitività e capacità di continuare a svolgere un ruolo di *leadership* nelle filiere produttive.

Per assicurare certezza e semplificazione, sarebbe altresì opportuno che la conformità del bene a standard tecnici o certificazioni riconosciute a livello nazionale, europeo o internazionale costituisca titolo sufficiente per l'inclusione tra quelli agevolabili, senza ulteriori valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione. Un'impostazione di questo tipo garantirebbe chiarezza applicativa, rapidità operativa e coerenza con gli obiettivi di economia circolare e transizione 5.0, favorendo l'immediata attivazione degli investimenti e la piena efficacia della misura.

Infine, con riferimento all'automatico conseguimento della riduzione dei consumi energetici, per gli investimenti in beni in sostituzione (articolo 94, comma 6, lett. a), sarebbe necessario eliminare il vincolo del completamento dell'ammortamento da almeno 24 mesi. Considerato che nella generalità dei casi l'ammortamento di beni strumentali materiali avviene in circa 7-10 anni, e considerata la velocità delle innovazioni tecnologiche sempre più orientate alla riduzione dei consumi energetici, si ritiene che la sostituzione di un bene totalmente ammortizzato comporti di per sé un incremento dell'efficienza energetica.

Proroga del credito d'imposta per la ZES Unica per il Mezzogiorno e per le ZLS

La Manovra estende e stabilizza, fino al 31 dicembre 2028, il regime dei crediti d'imposta per gli investimenti produttivi nelle aree della ZES Unica per il Mezzogiorno e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), modificando rispettivamente l'articolo 16 del DL n. 124/2023 e l'articolo 13 del DL n. 60/2024.

Per la ZES, l'**articolo 95**, nel recepire pressoché integralmente una proposta di Confindustria amplia l'orizzonte temporale dell'agevolazione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con uno stanziamento complessivo di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028, e introduce procedure annuali di comunicazione e rendicontazione all'Agenzia delle Entrate per garantire trasparenza e controllo sulla spesa.

L'intervento è molto positivo e meritevole di una valutazione complessivamente favorevole, poiché mira a consolidare nel tempo lo strumento ZES come leva di politica industriale e di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, assicurando continuità alle semplificazioni e prevedibilità degli incentivi. Complessivamente, la misura appare pienamente coerente con l'obiettivo di rilanciare la competitività logistica e produttiva del Sud, favorendo investimenti anche in infrastrutture portuali e retroportuali.

Condivisibile soprattutto la scelta di superare la formula di finanziamento annuale - tra i principali punti di debolezza di questi strumenti - con un'estensione triennale e una dotazione finanziaria certa, seppur decrescente negli anni, che contribuiscono a dare certezza alle imprese nella pianificazione degli investimenti, soprattutto per quelli a maggior impatto sui territori. Inoltre, la prospettiva finanziaria decrescente negli anni sembra essere legata alla necessità di verificare, nel tempo, l'effettivo tiraggio del beneficio e la sua capacità di rispondere ai fabbisogni di sostegno dell'apparato produttivo meridionale. Le prossime Leggi di Bilancio, infatti, potrebbero intervenire per aumentare la dotazione di risorse necessaria.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese sono tenute a presentare una prima comunicazione:

- dal 31 marzo al 30 maggio 2026 contenente le spese già effettuate e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2027 contenente le spese già effettuate e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2028 contenente le spese già effettuate e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza, dovrà essere inviata una comunicazione integrativa dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029, contenente l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e quello delle relative fatture elettroniche, nonché gli estremi della certificazione contabile, come richiesto dal DM del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024. La comunicazione integrativa, si ricorda, non può riportare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella prima comunicazione.

I modelli di comunicazione e le relative modalità di trasmissione telematica dovranno essere approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Manovra.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, così come accaduto per i precedenti anni, è previsto il meccanismo di riparto per cui, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a pubblicare un provvedimento in cui riporta la percentuale di credito fruibile da parte di ciascun beneficiario. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite massimo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle dichiarazioni integrative.

Con lo stesso provvedimento sono resi noti, per ciascuna Regione della ZES Unica e in maniera distinta per micro, piccole, medie e grandi imprese, il numero delle comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti effettuati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028, l'ammontare complessivo di credito richiesto.

Per tutto ciò non espressamente previsto si rimanda al DM 17 maggio 2024.

Due notazioni sull'operatività del credito ZES.

La proroga potrà generare effetti positivi anche sugli investimenti in **beni immobili**, che hanno tempi di realizzazione più lunghi: per farlo, è però necessario confermare i criteri di imputazione temporale già adottati in passato, con riferimento al c.d. credito di imposta Mezzogiorno/ZES, ad esempio la valorizzazione dei **SAL**.

Inoltre, occorre esplicitamente chiarire che, anche per gli anni 2026-2028, gli investimenti agevolati possano attingere alle **risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027**, qualora il credito riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate risulti inferiore a quello spettante.

Per le ZLS, l'**articolo 95** estende il credito d'imposta (articolo 13 del DL n. 60/2024) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, prevedendo un limite di

spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e un meccanismo di fruizione analogo a quello del credito d'imposta ZES.

Anche in questo caso, è positiva la previsione di un ammontare annuo (in tal caso costante) per il prossimo triennio e in linea con gli stanziamenti finora previsti.

Contratti di sviluppo

L'**articolo 98, comma 3** alloca nuove risorse per il finanziamento dei contratti di sviluppo, pari a 550 milioni di euro dal 2027 al 2029: 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni di euro per il 2028 e 250 milioni di euro per il 2029 (con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni di euro per il 2027, 35 milioni di euro per il 2028 e 175 milioni di euro per il 2029).

I contratti di sviluppo rappresentano una leva importante per gli investimenti produttivi più rilevanti. Riscontrano grande interesse da parte delle imprese e determinano impatti positivi su occupazione, crescita delle filiere e sviluppo dei territori.

Oggi faticano a decollare, a causa delle lungaggini istruttorie, ma soprattutto di dotazioni inadeguate.

Proprio sul fronte delle risorse, la Manovra interviene in modo timido: gli stanziamenti, infatti, non sono adeguati al fabbisogno (che si attesta intorno a 1,2-1,5 miliardi di euro su tre anni) e inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti. Inoltre, non vengono, allocate risorse per il 2026 (al riguardo, si era ipotizzato un possibile rifinanziamento a valere sulla riprogrammazione del PNRR). Il potenziamento della misura è, quindi, essenziale per dare continuità alla realizzazione di nuovi progetti industriali.

Fondo di Garanzia per le PMI

Sempre in termini di priorità, si segnala come molto critica l'assenza di disposizioni sul Fondo di Garanzia PMI, strumento cardine della politica economica e di sostegno dell'accesso al credito per le PMI, che ha contribuito alla crescita delle imprese, specie in fasi congiunturali difficili.

In proposito, è necessario anzitutto confermare le attuali regole di funzionamento del Fondo, in vigore fino al 31 dicembre 2025. Peraltro, secondo le stime disponibili, tale conferma non dovrebbe richiedere uno stanziamento di risorse aggiuntivo. Per favorire una pianificazione efficace degli investimenti da parte delle PMI, infatti, è necessario rendere strutturali tali regole anziché rinnovarle di anno in anno.

Il ruolo del Fondo va poi rafforzato, in particolare a supporto delle imprese più strutturate (es. innalzando l'importo massimo garantito e potenziando le coperture delle cosiddette *midcap*) e di operazioni di finanza alternativa (es. copertura di *basket bond*).

Si ribadisce, infine, la necessità di eliminare la disposizione, non ancora attuata, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2025, che prevede un premio aggiuntivo per le banche che utilizzano le coperture del Fondo oltre una certa soglia, che potrebbe generare tensioni nei rapporti tra banche e imprese, determinando un maggior costo del credito o una minore propensione delle banche a erogare credito non garantito.

2.2 Misure particolarmente critiche

La Manovra - e non è una novità di quest'anno - presenta anche alcune criticità inattese, che minano l'affidamento dei contribuenti, la certezza del diritto e l'equità impositiva.

Tassazione dei dividendi infragruppo

L'**articolo 18** incide, in maniera restrittiva, sulla disciplina della tassazione dei dividendi (articolo 89, comma 2, TUIR), c.d. "*dividend exemption*", introdotta con la Riforma fiscale Tremonti nel 2003, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione economica su uno stesso componente negativo di reddito in capo a due soggetti diversi (una prima volta come utile in capo alla società che lo aveva prodotto e una seconda volta come dividendi in capo al soggetto percettore dello stesso).

L'attuale regime del *dividend exemption* mira a correggere alcuni effetti distorsivi (ed elusivi) generati dal meccanismo del credito d'imposta previgente, escludendo da tassazione il 95% dei dividendi nazionali ed esteri percepiti da soggetti IRES e comportando sugli stessi un'imposizione pari - in genere - all'1,2% (il 24% del 5% dei dividendi soggetti a tassazione).

Il DDL modifica questo regime vigente dal 2004, riconoscendo l'esclusione da imposizione al 95% a condizione che il percettore detenga una partecipazione minima del 10% nel capitale della società erogante, determinando per quelle inferiori una tassazione piena, al 24%, su tutto il dividendo distribuito.

Ai fini della determinazione della suddetta percentuale, nella norma viene specificato che si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

La limitazione si applica anche ai dividendi percepiti da soggetti IRPEF imprenditori e ai dividendi derivanti da soggetti non residenti.

Tali disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, senza prevedere una disciplina transitoria per gli utili maturati entro il 31 dicembre 2025 che saranno erogati dopo tale data.

Si tratta di una novità dirompente che produce un effetto di doppia e multipla imposizione e che penalizzerà le holding, le società di investimento e, più in generale, l'intero sistema delle partecipazioni societarie italiane, con effetti distorsivi sull'allocazione del capitale, rendendolo meno attrattivo e competitivo per gli investimenti finanziari rispetto ai Paesi esteri in cui si mantengono analoghi sistemi di esenzione.

Peraltro, un intervento di questo tipo sarebbe dovuto al più essere oggetto di un apposito decreto delegato come previsto dalla recente legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023).

In ogni caso, si ritiene **necessario un ripensamento della misura**.

Compensazioni di crediti di imposta di natura agevolativa

L'**articolo 26** introduce, a partire dal 1° luglio 2026, un divieto parziale di compensazione orizzontale dei crediti di imposta di natura agevolativa, diversi da quelli che derivano dalla liquidazione diretta delle imposte.

Tali crediti di imposta non potranno essere più utilizzati sul modello F24 in compensazione con i debiti elencati all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del Dlgs. n. 241/1997, ossia:

- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS;
- i premi assicurativi INAIL.

La limitazione si applica anche nei casi di cessione o trasferimento del credito a un altro soggetto.

Viene, altresì ridotta da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei debiti inevasi iscritti a ruolo per imposte erariali, che innesca il divieto di utilizzo dei crediti fiscali.

Si tratta di una misura fortemente penalizzante per le imprese con un elevato numero di dipendenti (che effettuano molti versamenti contributivi) e con un livello di redditività basso (per effetto di importanti investimenti o di perdite) che, pur avendo legittimamente maturato o acquistato crediti fiscali, anche precedentemente all'entrata in vigore della norma, non potranno più ricorrere alla compensazione per alleggerire i versamenti mensili di contributi e premi assicurativi INAIL.

Nella Relazione Tecnica del DDL si sostiene che la misura costituisca un presidio alla prevenzione di fenomeni fraudolenti e di evasione fiscale, ma tale affermazione è valida soltanto per le disposizioni di cui il comma 2 dell'articolo 26, che dispongono la riduzione della soglia di debiti fiscali inevasi, da 100 mila a 50 mila euro, che fa scattare il divieto di compensazione orizzontale per i crediti fiscali.

La disposizione del comma 1, invece, impatta retroattivamente sulle agevolazioni erogate alle imprese sotto forma di crediti d'imposta in relazione a investimenti effettuati in annualità passate (es. ZES, Industria 4.0, Ricerca e Sviluppo, Transizione 5.0), per i quali sussisteva già una precisa disciplina atta a garantire la genuinità del credito utilizzato in compensazione (es. certificazioni rilasciate da soggetti terzi e da revisori contabili, comunicazioni alle Amministrazioni pubbliche referenti).

Si viene, pertanto, a creare una **grave violazione del legittimo affidamento dei contribuenti** sulla disciplina agevolativa originaria, che consentiva di smobilizzare tali crediti attraverso la compensazione con i versamenti contributivi e previdenziali (che per talune imprese, quali le *start-up* in perdita nei primi esercizi di attività, costituisce l'unico strumento di incentivo), senza limiti.

Inoltre, si segnala che, con particolare riferimento ai crediti R&S, 4.0 e 5.0, vi sono ipotesi in cui le imprese, pur avendo correttamente adempiuto a tutti gli oneri richiesti per le compensazioni dei crediti di imposta, hanno subito ritardi nella possibilità di compensare per un non corretto e tempestivo flusso informativo tra GSE e Agenzia delle Entrate: questi contribuenti sarebbero esposti al rischio di non poter utilizzare completamente i crediti di imposta loro spettanti per ritardi imputabili ad altri soggetti.

Pertanto, si ritiene necessario un ripensamento dell'intervento.

2.3 Misure fiscali

Nel novero delle misure fiscali sono inclusi diversi interventi, diretti alle persone fisiche e incidenti sulla fiscalità di impresa.

Per quanto attiene alla tassazione delle **persone fisiche**, si menziona, in primo luogo, l'atteso intervento sulle aliquote IRPEF (**articolo 2**), con modifiche all'articolo 11, comma 1, lett. b), TUIR. La modifica ha natura strutturale.

Nella versione oggi vigente, la norma reca le seguenti aliquote IRPEF per scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a 28.000	23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 €	35%
Oltre 50.000 €	43%

Il DDL interviene su questo assetto, riducendo l'aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%, a decorrere dal periodo di imposta 2026.

Per compensare questo effetto di riduzione di imposta per i redditi più alti, la norma interviene, per questi ultimi, con un taglio alle detrazioni (inserendo il comma 5-*bis* all'articolo 16-*ter* TUIR): il nuovo comma dispone, infatti, che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la detrazione IRPEF spettante per determinate spese si riduce di un importo pari a 440 euro.

Tale riduzione si applica alle detrazioni al 19%, relative a:

- interessi passivi su mutui prima casa;
- spese veterinarie, scolastiche, universitarie, sportive, funebri, per istruzione dei figli, per canoni di locazione studenti, ecc.;
- spese per intermediazione immobiliare, assicurazioni sulla vita, ecc.
- erogazioni liberali ai partiti politici;
- premi assicurativi contro eventi calamitosi.

Sono opportunamente escluse da questo taglio le spese sanitarie.

La nuova riduzione per i redditi oltre i 200 mila euro si somma al precedente intervento sull'ammontare del tetto delle detrazioni fiscali ridotto con la Legge di Bilancio 2025 per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.

Inoltre, l'**articolo 5** interviene sull'articolo 51, TUIR che elenca al comma 2 una serie di beni e servizi che non costituiscono reddito imponibile (cioè, esenti da tasse e contributi) entro determinati limiti. La lettera c), in particolare, riguarda i **buoni pasto** (cartacei o elettronici). Con intervento positivo, la norma aumenta da 8 a 10 euro al giorno il valore massimo dei buoni pasto elettronici esenti da tassazione per il lavoratore dipendente. Per i buoni pasto cartacei rimane invariato il limite precedente (fissato a 4 euro).

Nell'**articolo 9** trova spazio la **conferma delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**.

Viene, infatti, prorogata anche al 2026 la possibilità di accedere alle **detrazioni di tali spese**, con le aliquote del 2025 (in luogo di quelle ridotte che sarebbero entrate in vigore in assenza della norma).

In particolare, con riferimento al c.d. *ecobonus* (articolo 14 del DL n. 63/2013), per i soli titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota della detrazione è fissata al 50% nel 2026, per poi ridursi al 36% per il 2027. Invece, per le abitazioni non principali, si prevede l'aliquota del 36% per il 2026 e del 30% per il 2027.

Analoga proroga viene prevista per il *bonus* ristrutturazioni (articolo 16 del DL n. 63/2013) e per gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus).

Infine, viene rinnovato anche per il 2026 il **bonus mobili e grandi elettrodomestici**, nella misura del 50%, con lo stesso limite di spesa detraibile previsto per l'anno in corso: pari a 5.000 euro.

Considerando che le detrazioni fiscali hanno costituito negli ultimi decenni il primario motore dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia, questa proroga può consentire un altro anno di interventi di efficientamento e di relativi risparmi.

L'**articolo 11** interviene sull'articolo 24-*bis*, TUIR che disciplina il c.d. "regime dei neo-residenti", una misura di **attrazione fiscale per persone fisiche ad alta capacità patrimoniale** che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Si eleva l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti beneficiari dell'agevolazione, fissandolo a 300.000 euro (in luogo dei precedenti 200.000 euro), da versare in un'unica soluzione annuale, per ciascun periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione. Si eleva, altresì, da 25.000 a 50.000 euro l'imposta sostitutiva dovuta per ciascun familiare al quale l'opzione è estesa, sempre per ciascun periodo d'imposta.

I nuovi importi si applicano ai soggetti che trasferiscano la propria residenza in Italia nel 2026 (es. nel periodo di imposta di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026).

L'**articolo 47** prevede l'innalzamento della franchigia che esclude la prima casa dalla determinazione dell'**ISEE** da 52.500 euro a 91.500 euro, aumentata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Sono poi rideterminate le maggiorazioni relative alla scala di equivalenza in:

- 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli;
- 0,25 in caso di tre figli;
- 0,40 in caso di quattro figli;
- 0,55 in caso di almeno cinque figli.

Tale innalzamento riguarda solo l'accesso a determinate prestazioni, quali l'assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro, l'assegno unico, i *bonus* asilo nido e nuovi nati.

Per quanto attiene, più nello specifico, alla **fiscalità di impresa**, si segnalano una serie di interventi di razionalizzazione delle attuali norme, come descritto di seguito. Si rileva, tuttavia l'assenza di misure di sostegno alla **patrimonializzazione** delle imprese e di

riduzione del carico fiscale delle stesse e una definitiva razionalizzazione della tassazione delle **auto aziendali**.

L'**articolo 14** riapre per il 2026 le agevolazioni per l'**assegnazione** o **cessione di beni ai soci**, la **trasformazione in società semplice** e l'**estromissione** dei beni d'impresa, già previste dalla Legge di Bilancio 2025.

Società di persone e di capitali potranno cedere o assegnare ai soci beni immobili o mobili registrati non strumentali, pagando un'imposta sostitutiva agevolata.

Il regime si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 (o al 31 maggio 2026 per le estromissioni).

Possono aderire anche società immobiliari che si trasformano in società semplici e imprenditori individuali che estromettono beni immobili o mobili registrati. I soci devono risultare iscritti entro il 30 settembre 2025 o in base a un titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Sono esclusi immobili merce e beni strumentali per natura o destinazione.

L'imposta sostitutiva è pari all'8% (10,5% per società non operative), mentre sulle riserve in sospensione d'imposta si applica nella misura del 13%. Il valore normale degli immobili può essere calcolato sulla base della rendita catastale rivalutata secondo i moltiplicatori dell'imposta di registro. Le imposte indirette sono ridotte: l'imposta di registro proporzionale è dimezzata e quelle ipotecaria e catastale sono fisse (200 euro ciascuna).

Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene in due tranches: 60% entro il 30 settembre 2026 e 40% entro il 30 novembre 2026.

Per gli imprenditori individuali, l'estromissione dei beni avviene tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con imposta sostitutiva dell'8%; il pagamento è rateizzabile al 30 novembre 2026 e 30 giugno 2027.

L'**articolo 15** riscrive il comma 4 dell'articolo 86, TUIR sulla **tassazione delle plusvalenze d'impresa**, per uniformare criteri fiscali e contabili.

Le plusvalenze non PEX sono tassate interamente nell'anno di realizzo, ma se i beni sono posseduti da almeno cinque anni, l'impresa può rateizzarne la tassazione in tre esercizi (anno di realizzo e due successivi). La rateizzazione vale anche per immobilizzazioni finanziarie non PEX iscritte negli ultimi cinque bilanci, con criterio di cessione "LIFO inverso". Per la cessione di azienda o ramo, la plusvalenza è tassata in cinque anni se posseduta da almeno tre.

Le società sportive possono rateizzare in cinque anni la plusvalenza sui diritti degli atleti detenuti da almeno due anni, ma solo per la parte incassata in denaro.

La scelta di rateizzare va indicata nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui la plusvalenza è realizzata; in caso contrario, è tassata subito. Le nuove regole valgono per plusvalenze realizzate dal 2026 e incidono sul calcolo degli acconti d'imposta dello stesso anno.

L'**articolo 16**, riprendendo quanto già disposto lo scorso anno dall'articolo 14 del D.lgs. n. 192/2024 (D.lgs. IRPEF-IRES), prevede la possibilità di **affrancare, in tutto o in parte, le riserve in sospensione di imposta** esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025,

mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP fissata nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e deve obbligatoriamente essere versata in 4 rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio con riferimento al quale è effettuato l'affrancamento dei tre successivi.

Per le disposizioni si fa rinvio a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze (MEF) 27 giugno 2025.

L'**articolo 32**, in attesa della compiuta attuazione della legge delega fiscale, interviene, a partire dal periodo di imposta 2026, su alcune norme del TUIR che attengono a:

- cessione di azioni o quote proprie;
- piani di remunerazione basati su azioni;
- ammortamento fiscale di marchi e avviamento nei bilanci IAS/IFRS.

Con riferimento alla **cessione di azioni o quote proprie**, in deroga all'articolo 83, TUIR, si prevede che la differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto delle azioni o quote proprie sia inclusa tra i ricavi, rientrando quindi nel reddito imponibile.

Si applica anche se la cessione è effettuata ai sensi degli articoli 2357, 2357-*bis*, 2359-*ter* c.c. o dell'articolo 121, TUF. Si considerano cedute per prime le azioni più antiche (criterio "LIFO inverso").

In relazione ai **piani di remunerazione basati su azioni**, attualmente l'articolo 95, comma 6-*bis*, TUIR, relativo ai soggetti IAS, consente la deduzione, per i datori di lavoro, del costo relativo ai piani di remunerazione basati su azioni (*equity settled*) solo quando le azioni vengono effettivamente assegnate ai dipendenti o dirigenti. I piani regolati per cassa (*cash settled*), in cui il dipendente riceve un premio monetario legato al valore delle azioni, non erano esplicitamente inclusi. A decorrere dal 2026, per effetto della norma in commento, le regole dell'articolo 95, comma 6-*bis*, TUIR si estendono anche ai piani basati su azioni regolati per cassa, purché deliberati dal 2026 in avanti.

Le ultime modifiche riguardano le regole di **ammortamento di marchi, avviamento e intangibili a vita indefinita** per i soggetti IAS/IFRS *adopter*.

Dal 2026, per effetto della norma in esame, per detti soggetti, la deduzione del costo (o del maggior valore fiscalmente riconosciuto) di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa, in deroga all'articolo 103, comma 3-*bis*, TUIR, in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui i costi sono imputati a conto economico, fino a concorrenza di questi ultimi.

Tutte le operazioni descritte dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

L'**articolo 21** modifica l'articolo 16 del D.lgs. n. 446/ 1997, disponendo per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028 l'aumento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione.

Al riguardo, sebbene la rubrica della norma e la Relazione tecnica si riferiscano alla sola categoria degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, il generico rinvio che la norma

fa alla lettera b) del comma 1-*bis* del citato articolo 16 (che a sua volta rinvia all'articolo 6 del medesimo D.lgs., che contempla anche le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti a queste assimilati, che non costituiscono enti creditizi in senso proprio) potrebbe sollevare dubbi interpretativi in merito all'operatività della norma.

Pertanto, al fine di scongiurare incertezze, sarebbe opportuno precisare che l'incremento dell'aliquota IRAP non si applica alle società di partecipazione non finanziaria (es. *Holding* industriali).

Per quanto attiene all'**IVA**, in attuazione delle riforme dell'amministrazione fiscale previste dal PNRR, è introdotta, dall'**articolo 25**, una misura di liquidazione automatizzata dell'IVA (nuovo articolo 54-*bis*.1 del DPR n. 633/1972) in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale o di presentazione della stessa senza compilazione dei quadri necessari al calcolo dell'imposta dovuta.

L'Agenzia delle Entrate può - entro il settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata - liquidare l'imposta utilizzando i dati ricevuti tramite il sistema di fatturazione elettronica e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE), scomputando i versamenti effettuati ma senza tenere conto dell'eventuale credito IVA delle dichiarazioni degli anni precedenti. Nel caso la procedura faccia emergere un debito IVA, l'importo è comunicato al contribuente che può, entro 60 giorni, fornire ulteriori elementi per la rettifica. In assenza, o qualora tali elementi non incidano sulla determinazione dell'imposta, tale importo maggiorato di sanzioni e interessi è iscritto a ruolo; si applica, in questo caso, la sanzione del 120%, ridotta a un terzo in caso di versamento entro i 60 giorni. In caso contrario, l'imposta rideterminata è comunicata al contribuente che può nuovamente rispondere entro 60 giorni. L'imposta dovuta non può essere saldata tramite le procedure di compensazione con altri crediti fiscali.

Le procedure di liquidazione e comunicazione delle risultanze potranno essere definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, è modificata la definizione di "imposta dovuta", quale base per il calcolo delle sanzioni in caso di accertamento che è pari alla differenza tra l'imposta accertata e quella già liquidata mediante la descritta procedura.

In attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal PNRR, l'**articolo 27** introduce la possibilità di utilizzo dei dati IVA raccolti tramite il sistema di **fatturazione elettronica** da parte dell'agente di riscossione, al fine di svolgere analisi mirate all'apertura di procedure esecutive, con riguardo alle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dei loro coobbligati nei confronti di un medesimo soggetto nei 6 mesi precedenti alla messa a disposizione dei dati. Si tratta di una misura che consentirà di intercettare anzitempo le nuove risorse che arriveranno ai soggetti debitori. Le modalità attuative dovranno essere emanate dall'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Manovra.

L'**articolo 35**, inoltre, reca modifiche alla regola di calcolo della base imponibile IVA per le **operazioni di permuta**. L'IVA sulle operazioni effettuate in seguito all'entrata in vigore del provvedimento in commento dovrà essere calcolata sul valore dei beni e servizi oggetto di permuta, dato dalla somma dei costi sostenuti per ottenerli, invece che sul valore normale degli stessi. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti in precedenza.

Sul piano della **riscossione dei tributi**, si segnala: in primo luogo, una riedizione della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (**articolo 23**, c.d. **rottamazione quinquies**).

La nuova rottamazione riguarda i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a imposte e contributi INPS non versati, ma non quelli derivanti da accertamenti.

Si potranno estinguere tali debiti pagando solo capitale e spese di notifica o esecuzione, senza sanzioni, interessi o aggio.

Il pagamento potrà avvenire:

- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- in 54 rate bimestrali fino al 31 maggio 2035, con interessi del 4% dal 1° agosto 2026.

La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026 *online*, indicando eventuali giudizi pendenti e rinunciando agli stessi. Entro il 30 giugno 2026 verrà comunicato l'importo dovuto e il piano rateale (rate minime da 100 euro).

Dalla presentazione della domanda:

- sono sospesi prescrizione, decadenza e obblighi di pagamento di precedenti rateizzazioni;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, né avviate nuove esecuzioni;
- il contribuente non è considerato inadempiente ai fini fiscali e del DURC.

La definizione decade per mancato o insufficiente versamento dell'unica rata o di due rate, anche non consecutive.

Sono incluse anche le cartelle in procedimenti di sovraindebitamento o liquidazione, nonché i carichi del Codice della Strada limitatamente a interessi e aggio.

La misura si estende a chi era decaduto dalle precedenti "rottamazioni" (2000–2017) e ai carichi della Rottamazione-*quater* divenuti inefficaci. Restano esclusi solo i soggetti che hanno già completato regolarmente la Rottamazione-*quater*.

Si prevede, inoltre, all'**articolo 24**, che le **Regioni** e gli **enti locali** possano introdurre autonomamente tipologie di **definizione agevolata**. La definizione dovrà avere una durata limitata e prevedere un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto che la prevede sul sito internet istituzionale dell'ente; la definizione potrà interessare anche le ipotesi in cui siano già in corso accertamenti o controversie davanti al giudice tributario in cui sia parte lo stesso ente. Possono essere oggetto di definizione i tributi gestiti dalle Regioni e dagli enti locali, fatta eccezione per l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali. Possono essere oggetto di definizione anche entrate di natura patrimoniale.

2.4 Lavoro e *welfare*

Sul lavoro, sono apprezzabili, in linea di principio, le misure volte a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e ad accompagnare il rinnovo dei contratti collettivi, garantendo un regime fiscale di favore sugli aumenti salariali connessi alla dinamica inflattiva¹.

Registriamo, al contempo, che si tratta di misure non strutturali, che di per sé producono un effetto di incertezza, dal lato delle imprese, in quanto esse non sanno se potranno contare sulle stesse anche nei prossimi anni.

Quanto agli incrementi retributivi, l'**articolo 4** prevede una tassazione sostitutiva del 5% su quelli corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026 (limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro), in attuazione di rinnovi contrattuali siglati negli anni 2025 e 2026.

La scelta di limitare l'applicazione dell'agevolazione alla fascia reddituale fino a 28 mila euro appare rispondere all'altra misura del DDL che prevede la riduzione dell'aliquota del secondo scaglione IRPEF (v. *supra*), di cui beneficeranno i contribuenti nelle fasce di reddito a partire da 28 mila euro annui.

La disposizione presenta alcune criticità, sia di ordine sistemico che di tipo operativo, che meritano di essere segnalate.

Innanzitutto, sul piano dell'equità orizzontale, si rischia di generare disparità di trattamento fiscale tra dipendenti che percepiscono redditi di pari importo, solo in relazione al momento di rinnovo del contratto collettivo applicato (pre-2025 vs. 2025-2026). I lavoratori coperti da contratti già rinnovati fino al 2024, infatti, non potranno beneficiare dell'agevolazione per gli incrementi retributivi, anche se questi hanno decorrenza nel 2026.

Inoltre, guardando l'orizzonte temporale limitato della misura, che opera esclusivamente per l'anno 2026, gli incrementi retributivi torneranno, dal 2027, a essere assoggettati alla tassazione ordinaria, con un conseguente incremento dell'onere fiscale per i lavoratori interessati e il rischio di un effetto di decremento del netto in busta paga.

Una rilevante disparità di trattamento potrebbe determinarsi anche dal punto di vista "negoziale" tra diversi comparti o settori, a seconda del momento in cui le parti sociali procedono alla sottoscrizione dei rinnovi contrattuali. Nello specifico, i contratti già rinnovati prima dell'entrata in vigore della misura hanno definito degli incrementi retributivi sulla base di un equilibrio contrattuale che non tiene conto dell'agevolazione fiscale che ora viene introdotta. Al tempo stesso, i rinnovi che saranno sottoscritti nei mesi di vigenza

¹ La *ratio* dell'intervento, come esplicitata dallo stesso testo normativo, è quella di "favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario". Prescindendo dall'effettiva capacità della misura di "favorire l'adeguamento salariale al costo della vita", il richiamo al rafforzamento del "legame tra produttività e salario" risulta poco coerente con una misura che si applicherà agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali, nei quali gli aumenti di trattamento economico minimo hanno natura generale e non sono direttamente correlati agli andamenti della produttività, che è un indicatore misurabile solo a livello aziendale.

dell'agevolazione potranno calibrare diversamente la parte economica, tenendo conto del beneficio fiscale sugli aumenti.

Sul piano operativo, infine, si segnala il rischio di complessità applicative per i datori di lavoro in particolare in relazione alla gestione delle paghe. L'applicazione dell'imposta sostitutiva richiederà infatti un'attenta verifica dei presupposti (anno di rinnovo, importo del reddito, eventuale rinuncia del lavoratore), con conseguente aggravio degli adempimenti amministrativi per le imprese.

Sui **premi di risultato** aventi i requisiti per la detassazione (risultati incrementali negli obiettivi contrattuali) e sulle somme erogate ai dipendenti a titolo di partecipazione agli utili nelle annualità 2026 e 2027 viene ridotta l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% (come prevista con la Legge di Bilancio 2025) all'1%; viene altresì incrementato l'importo annuo massimo detassabile da 3.000 a 5.000 euro.

La misura rappresenta un segnale positivo di attenzione al salario variabile, ma rischia di ridurre l'incentivo alla conversione in *welfare* aziendale e ha un campo di applicazione circoscritto alle imprese più strutturate, considerato che il nuovo limite (5 mila euro) è superiore alla media dei premi erogati dal settore industriale. Sarebbe stato preferibile, come proposto da Confindustria, semplificare i requisiti per accedere alla tassazione sostitutiva (a prescindere dall'aliquota applicata), viste le difficoltà di molte imprese in questo periodo.

Viene, altresì, reintrodotta nel nostro ordinamento, dopo la breve esperienza degli anni 2008-2010, un regime di tassazione sostitutiva dell'IRPEF sulle somme, indennità e maggiorazioni per **lavoro notturno, a turno e festivo**, corrisposte da datori di lavoro privati. Si applica una aliquota del 15% sulle somme corrisposte entro un limite di 1.500 euro. Potranno fruire del beneficio fiscale i titolari di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel 2025.

Nel complesso, queste misure mirano a rafforzare il sostegno selettivo ai redditi da lavoro dipendente, promuovendo una (ulteriore) riduzione del carico fiscale sulle forme di retribuzione accessoria legate ai risultati aziendali e su specifiche componenti del salario tipicamente regolate nei contratti collettivi nazionali. Considerando la stagionalità e le peculiari modalità di organizzazione del lavoro nel settore turistico-alberghiero, sarebbe opportuno che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% venisse estesa espressamente anche ai lavoratori di tale comparto (sulle indennità per lavoro notturno e festivo).

Ad ogni modo, tali misure risultano temporanee e frammentate, contribuendo ad accrescere la già elevatissima complessità dell'IRPEF.

In materia di agevolazioni contributive, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES Unica, l'**articolo 37** stanziava 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per il 2027 e 271 milioni di euro per il 2028.

Le risorse sono dirette a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per massimo 24 mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale a tempo indeterminato o per le trasformazioni, nel medesimo periodo, a tempo indeterminato.

Per disciplinare gli specifici interventi, i requisiti e le condizioni necessarie ai fini dell'attuazione del beneficio contributivo, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il MEF. Nell'adozione del decreto si dovrà tenere conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo previste dagli articoli 22 (*Bonus giovani*), 23 (*Bonus donne*) e 24 (*Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica*) del DL n. 60/2024.

Nel valutare la norma appare positiva la previsione relativa all'analisi degli effetti occupazionali delle recenti misure di esonero contributivo: essa rappresenta un passo nella giusta direzione, nella misura in cui potrà consentire di orientare e concentrare le risorse verso le forme di incentivo che si dimostrano più efficaci dal punto di vista occupazionale. Al riguardo, va ricordato infatti che il complesso delle agevolazioni alle assunzioni, delle sotto-contribuzioni e degli esoneri contributivi ha comportato negli ultimi anni un onere complessivo stimato tra i 30 e i 40 miliardi di euro annui.

Rimanendo sul tema lavoro, si segnalano due necessità.

La prima riguarda l'**agevolazione contributiva per le assunzioni effettuate dalle grandi imprese del Mezzogiorno**, legate a piani di investimento riconducibili al credito d'imposta ZES. L'assenza di questa misura continua a essere un limite strutturale al disegno strategico di rilancio del Mezzogiorno, poiché fa venir meno la leva attrattiva e la convenienza economica che genera margini notevoli di competitività per queste tipologie di impresa, ovunque riconosciute come traino per la sedimentazione di filiere produttive e il recupero dei divari.

La seconda - in particolare per le imprese di maggiori dimensioni impegnate in processi di trasformazione industriale - riguarda la necessità di **prorogare lo strumento del contratto di espansione** (previsto all'art. 41 del D.lgs. n. 148/2015). Il mancato rifinanziamento di questa misura priverebbe, infatti, queste imprese di uno strumento utile per accompagnare le transizioni occupazionali nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

Le misure in materia di **previdenza e ammortizzatori sociali** contenute nel DDL confermano un approccio prevalentemente di proroga di strumenti esistenti. Una scelta in parte attesa, considerato che i documenti di programmazione economica, propedeutici alla Manovra, non lasciavano prevedere ampi margini sul fronte delle risorse disponibili.

Nel complesso, si tratta di interventi che assicurano una risposta di breve periodo, ma che rinviando il necessario confronto sugli interventi organici in grado di rafforzare attivazione al lavoro, equità e sostenibilità di lungo periodo del sistema di *welfare*.

Sul fronte degli ammortizzatori sociali, gli interventi si concentrano sulla continuità del sostegno ai settori e alle aree più deboli, senza però proporre innovazioni capaci di migliorare la gestione delle transizioni occupazionali o rafforzare le politiche attive del lavoro.

In materia pensionistica, il punto principale riguarda il rinvio dell'adeguamento dei requisiti all'aumento della speranza di vita, previsto per alcune specifiche categorie. Si tratta, senza dubbio, di un intervento che rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale introdotta dalla riforma del 2011. Sul punto, se ci devono essere delle deroghe, è certamente preferibile che siano riservate alle categorie più deboli. Tuttavia, la sospensione di questi automatismi non può portare a trasferire sui più giovani il costo del mancato adeguamento, compromettendo così la sostenibilità e la credibilità dell'intero impianto previdenziale.

Se il meccanismo di adeguamento è davvero troppo rigido, allora è preferibile ripensarlo in modo ragionato e sostenibile, piuttosto che intervenire con sospensioni ricorrenti, introducendo di volta in volta un'eccezione alla regola generale a vantaggio di specifiche coorti di lavoratori.

Più in dettaglio, l'**articolo 39** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle norme sull'**APE Sociale** (anticipo pensionistico) che consentono ai soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dalla legge (es. disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, lavori usuranti²) di accedere al trattamento riconosciuto dall'Inps. L'APE Sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L'**articolo 40** prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro per il finanziamento dell'**indennità onnicomprensiva**, pari a 30 euro giornaliera per il 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Sono stanziati 100 milioni di euro al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti in caso di CIGS per aree di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-*bis* del D.lgs. n. 148/2015).

Per il 2026 è prorogato l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS nelle aree di crisi industriale complessa per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.

L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche è prorogata, per l'anno 2026, nel limite di spesa 19 milioni di euro.

In considerazione della parziale operatività finanziaria del fondo bilaterale TLC, sono stanziati 20 milioni di euro per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*.

Si proroga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000 - che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi - in continuità con le tutele già autorizzate, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. Gli oneri finanziari sono pari a 63,3 milioni di euro.

Sono stanziati 100 milioni di euro per consentire anche nel 2026 l'accesso alla misura della CIGS per cessazione anche parziale dell'attività (articolo 44 del DL n. 109/2018)

Per l'anno 2026, viene prorogata la possibilità di accedere, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a un ulteriore intervento

² Di cui all'allegato C della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

di CIGS per massimo 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale. Gli oneri finanziari sono pari a 20 milioni di euro.

La misura prevista dall'articolo 22-*bis* del D.lgs. n. 148/2015 consente di proseguire, senza soluzione di continuità, il precedente trattamento in caso di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Viene proposto l'incremento dello stanziamento delle risorse finanziarie per gli anni 2026 e 2027, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, in ragione dell'aumento al ricorso a tale intervento da un numero sempre crescente di imprese, specie appartenenti al settore dell'*automotive* che, come noto, versa in stato di profonda crisi economica.

L'**articolo 43** prevede che l'incremento dei requisiti di accesso al **pensionamento** decorrente dal 1° gennaio 2027, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di 1 mese, mentre resta fermo il suddetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'incremento del requisito di un mese:

- ai lavoratori di cui alle professioni dell'Allegato B della legge n. 205/2017, c.d. gravosi, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, c.d. usuranti (articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.lgs. n. 67/2011), in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- al requisito contributivo ridotto di 41 anni riconosciuto ai lavoratori precoci, limitatamente ai lavoratori delle specifiche professioni indicate che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero lavoratori che soddisfano le condizioni di cui al decreto legislativo che disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La sterilizzazione non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità dell'APE.

Il posticipo pensionistico già previsto nel 2025 viene prorogato per il 2026 anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata (v. articolo 1, comma 161 della Legge di Bilancio 2025 – rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO per IVS). Conseguentemente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

L'**articolo 45** interviene sulle disposizioni che disciplinano gli investimenti dei **fondi pensione**. In particolare, modificando il D.lgs. n. 252/2005 (recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"), si prevede che:

- siano apportate modifiche al DL n. 166/2014 (che, in attuazione del suddetto D.lgs. n. 252/2005 contiene "norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse") al fine di definire i limiti massimi di investimento, anche tramite fondi di investimento o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, in progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
- il patrimonio dei fondi pensione deve essere investito in misura prevalente non più solo in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (come previsto attualmente), ma anche in strumenti finanziari negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione che rispettino requisiti di trasparenza e organizzazione che dovranno essere definiti con decreto del MEF.

È un segnale di grande attenzione all'utilizzo del risparmio previdenziale a beneficio dell'economia reale, seppure nei limiti di prudenza richiesti dalla natura delle predette risorse. Tale disposizione, comunque, dovrebbe - in coerenza con quanto auspicato da Confindustria al fine di mobilitare il risparmio previdenziale a beneficio del sistema produttivo e infrastrutturale domestico - essere integrata con misure volte a favorire, per esempio attraverso misure fiscali dedicate, l'investimento dei fondi pensione in infrastrutture, oltre che in imprese domestiche anche non quotate.

In merito alla **previdenza complementare**, restano inattuate misure più incisive per lo sviluppo e al rilancio della stessa, per il quale sarebbero oltremodo necessari, nell'immediato, interventi sia di carattere normativo, che di informazione e alfabetizzazione previdenziale e finanziaria, come: a) campagna informativa istituzionale a favore della previdenza complementare come avvenne nel 2007, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 252/2005, che poi venga ripresa a intervalli periodici; b) nuovo periodo di scelta per tutti i lavoratori dipendenti, che preveda di nuovo l'applicazione del meccanismo del silenzio assenso. La riapertura della finestra temporale avrebbe agevolato la consapevolezza della stringente necessità dell'adesione al secondo pilastro da parte della collettività dei potenziali aderenti.

Infine, si segnala l'opportunità di integrare gli interventi in tema di previdenza sociale con una misura che consenta anche ai datori di lavoro privati o privatizzati (e non solo alle amministrazioni pubbliche) di regolarizzare le posizioni assicurative dei propri dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP (c.d. optanti), ai sensi dell'articolo 1, commi 131-133, della Legge di Bilancio 2024 e, quindi, assolvere agli oneri contributivi, per i periodi di paga ante 2005, esclusivamente tramite la trasmissione di flussi telematici di denuncia.

Per quanto riguarda le misure in materia di famiglia e di pari opportunità, l'**articolo 46** prevede l'erogazione di una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di

lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a favore:

- delle madri lavoratrici dipendenti e delle lavoratrici autonome (comprese le casse di previdenza professionale e la gestione separata INPS), con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con due figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
- delle madri lavoratrici dipendenti e delle lavoratrici autonome (comprese le casse di previdenza professionale e la gestione separata INPS), con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con più di due figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo,

Tali mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, devono essere corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della relativa mensilità. Tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE. La norma è positiva perché diretta a favorire, mediante una misura di integrazione del reddito, la permanenza delle madri lavoratrici nel mondo del lavoro.

L'**articolo 48** prevede che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, **madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni**, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, venga riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio opererà secondo i seguenti criteri:

- se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. L'esonero è poi esteso a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
- se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.

Tali esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023).

L'esonero contributivo, previsto all'articolo 48, è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

All'INPS è affidato il monitoraggio della spesa con il compito di fornire i relativi risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al MEF: se dall'attività di monitoraggio emerge, in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo.

La norma è da valutare positivamente perché diretta a favorire, mediante sgravi contributivi, la permanenza/stabilizzazione delle madri lavoratrici con famiglia numerosa nel mondo del lavoro.

L'**articolo 49** prevede che, per favorire la **conciliazione tra attività lavorativa e vita privata**, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

L'applicazione del criterio di priorità permette ai datori di lavoro che consentono ai lavoratori dipendenti tali trasformazioni, di fruire, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A un decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Famiglia e MEF) da emanarsi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Manovra, è affidata l'attuazione della norma.

Tali esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023).

L'esonero contributivo, previsto all'articolo 49, è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

All'INPS è affidato il monitoraggio della spesa con il compito di fornire i relativi risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al MEF: se dall'attività di monitoraggio emerge, in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo.

La norma introdotta all'articolo 49, seppur è probabile abbia un'incidenza molto ridotta, stante la limitazione della fattispecie, può considerarsi positiva in quanto senza imporre specifici obblighi alle imprese è diretta a contemperare le tutele a favore dei genitori lavoratori con le esigenze delle imprese.

L'**articolo 50** modifica la disciplina dei **congedi parentali**, di cui al D.lgs. n. 151/2001 (articoli 32, 33, 34, 36 e 47), portando il limite di età del bambino di tutti i congedi parentali previsti a 14 anni (in luogo degli attuali 12).

Viene, inoltre, previsto che il congedo per malattia del figlio sia elevato per ciascun genitore (ma da fruire alternativamente) a 10 giorni all'anno (in luogo degli attuali 5) per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni (attualmente 8 anni) (articolo 47, comma 2).

Le modifiche riferite al D.lgs. n. 151/2001, introdotte dall'articolo 50, dirette a rendere più agevole la fruizione del congedo parentale per estensione temporale sono sostanzialmente condivisibili, trattandosi di una misura volta a sostenere la cura della prole, nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche alla disciplina del congedo per malattia del figlio (10 giorni per ogni genitore lavoratore fino a 14 anni di vita del bambino), la norma non è particolarmente condivisibile in considerazione del fatto che ad oggi non vi è nessuna possibilità di controllare la veridicità dello stato di malattia del figlio con rischi, quindi, di abuso della fattispecie.

L'**articolo 51** prevede che, per l'assunzione di personale a tempo determinato, in caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di **affiancamento** della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al 1° anno di vita del bambino.

Particolare apprezzamento si esprime per la disposizione contenuta all'articolo 51 che va nella direzione di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della madre lavoratrice, legata alle necessità di cura, rendendo più agevole per le imprese anche la sostituzione per l'affiancamento della lavoratrice madre.

Con l'**articolo 52** viene istituito nello stato di previsione del MEF – per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche della famiglia – un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le **attività socio-educative a favore dei minori**, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Visto quanto previsto, in relazione alla possibilità di instaurare forme di collaborazione da parte dei Comuni con enti pubblici e privati, è auspicabile che il decreto interministeriale - che dovrà essere emanato - favorisca anche il coinvolgimento delle imprese che volessero attivare questo tipo di servizio a favore dei propri dipendenti.

Nello stato di previsione del MEF, viene istituito anche il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del **caregiver** familiare (**articolo 53**). L'istituzione del Fondo è da accogliere con favore anche se dirimente sarà la disciplina che regolerà la fruizione delle risorse al fine di contrastare forme di possibili abusi.

Positivo l'incremento del Fondo a favore delle **donne vittime di violenza** perché possano trovare condizioni idonee di fuoriuscita dalla violenza anche in termini di indipendenza

economica (**articolo 54**). Altrettanto positivo per la medesima ragione è il rifinanziamento del Fondo per il **reddito di libertà** per le donne vittime di violenza (**articolo 55**).

2.5 Sanità e ricerca

L'**articolo 63** prevede, per il 2026, un incremento di 2,4 miliardi di euro del **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard**, che salirà a 2,65 miliardi di euro dal 2027. A questi si aggiungono fondi già stanziati in precedenza, per un totale di oltre 7 miliardi di euro destinati alla sanità nel 2026. Tali incrementi sono positivi.

L'**articolo 67** prevede, positivamente, un **aggiornamento dei DRG ospedalieri** (conferma di 1 miliardo per il 2026 e ulteriori 350 milioni di euro dal 2027 per i DRG ricoveri ospedalieri per acuti e post-acuti), nonché la revisione delle tariffe di assistenza specialistica e protesica. Per queste attività, nel 2026, verranno riservati 100 milioni di euro, che saliranno a 183 milioni di euro all'anno a partire dal 2027.

L'**articolo 68** prevede che, a partire dal 2026, le **farmacie** saranno riconosciute a tutti gli effetti come strutture sanitarie parte integrante del Servizio sanitario nazionale (SSN). Per le ulteriori prestazioni assistenziali che le farmacie potranno offrire come previsto dal D.lgs. n. 153/2009, il Ministero della salute dovrà emanare apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni. Per finanziare in modo stabile questi nuovi servizi, viene riservata una quota fissa del Fondo sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro all'anno a partire dal 2026.

Gli **articoli 69 e 70** intervengono in materia di **personale e organizzazione del SSN** (con risorse a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard) prevedendo nuove assunzioni di medici e infermieri, sostegno alla sanità territoriale, sostegno alla contrattazione e aumento delle retribuzioni.

Gli **articoli 76, 78, 80 e 81** intervengono sulla revisione annuale del **prontuario farmaceutico** da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, **sull'incremento dei tetti** per acquisti di farmaci (+ 0,20% per acquisti diretti di farmaci e +0,05% per il tetto della spesa farmaceutica convenzionata), **sull'eliminazione della quota dell'1,83% di prelievo** (o "*payback*") a carico delle aziende farmaceutiche per la vendita di farmaci a carico del SSN, **sull'incremento del tetto per acquisti di dispositivi medici** (+0,20%) e **sull'innalzamento di un ulteriore 1%, dal 2026, del tetto** (ex D.lgs. n. 95/2012) **per gli acquisti di prestazioni da erogatori privati accreditati**.

Al riguardo, è senz'altro positivo l'aumento dei tetti di spesa per l'acquisto di farmaci, per i dispositivi medici e per le prestazioni da erogatori privati accreditati. Tuttavia, tali incrementi risultano ancora insufficienti rispetto ai fabbisogni. In particolare, l'incremento dello 0,2% per gli acquisti diretti di farmaci non è ancora adeguato affinché l'Italia rimanga attrattiva per investimenti e innovazione e conservi la *leadership* UE e, in tal senso, sarebbe opportuno incrementarlo dell'1%.

Rimane ancora aperta la questione *payback*: il DDL cancella la quota di prelievo dell'1,83% a carico delle imprese farmaceutiche per la vendita di farmaci al SSN, ma non risolve il problema della spesa ospedaliera, né quello dei dispositivi medici.

Occorre, quindi, fornire una risposta strutturale ai tetti e risolvere la questione del *payback* a carico dei principali settori della filiera.

L'**articolo 83** costituisce un passo avanti verso la **sanità digitale europea**, con l'obiettivo di permettere ai cittadini italiani di usufruire delle proprie informazioni sanitarie anche all'estero, e viceversa. In pratica, si vuole rendere possibile - grazie a nuove infrastrutture informatiche - lo scambio sicuro e automatico di dati sanitari tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea. Questo sistema riguarderà:

- le ricette elettroniche, così che un farmaco prescritto in Italia possa essere ritirato anche in un altro Paese UE;
- il profilo sanitario sintetico del paziente (con le informazioni principali sulla sua salute e i trattamenti in corso);
- i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini.

Tutto avverrà tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Tali misure sono positive e in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari.

L'**articolo 85** reca un intervento per rafforzare la **telemedicina** in tutta Italia, con l'obiettivo di rendere più omogenei e moderni i servizi sanitari digitali, soprattutto quelli legati alla prevenzione e al monitoraggio a distanza dei pazienti.

Infine, l'**articolo 93** introduce un rafforzamento del sistema di **monitoraggio e valutazione delle performance del Servizio sanitario nazionale**. In particolare, la norma prevede che il sistema di indicatori già esistente - cioè quello che misura l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari nelle diverse Regioni - venga integrato con un nuovo strumento di controllo permanente. Questo strumento servirà a verificare costantemente l'equilibrio tra due aspetti fondamentali: da un lato, i finanziamenti assegnati alla sanità; dall'altro, i livelli e la qualità dei servizi effettivamente garantiti ai cittadini.

Quanto alla **ricerca**, il DDL non contiene alcun potenziamento del **credito d'imposta R&S**. Inoltre, sul piano della *governance* e della programmazione, il DDL adotta una linea che sembra allontanare il mondo della ricerca da quello delle imprese.

Infatti, l'**articolo 107** istituisce un nuovo sistema di programmazione triennale e di finanziamento stabile della ricerca, attraverso la creazione del **Fondo per la Programmazione della Ricerca** (FPR) e del **Piano Triennale della Ricerca** (PTR).

In particolare, la norma realizza una semplificazione e una razionalizzazione della programmazione della ricerca che, tuttavia, esclude dai possibili beneficiari i soggetti privati (imprese e enti *no-profit*) e i partenariati pubblico-privati.

Si evidenzia, inoltre, che la nuova programmazione riguarderà gli enti di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), le università e le istituzioni AFAM (alta formazione artistica e musicale) e non impatterà direttamente gli enti di ricerca pubblici vigilati da altri ministeri (es. ENEA, ISS, ISPRA, CREA).

Inoltre, **non si prevedono risorse o canali dedicati al sistema privato della ricerca, né a forme di collaborazione pubblico-privato**. In particolare, con l'articolo 108, vengono abrogati i fondi storici per la ricerca industriale e collaborativa:

- il FIRST (Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica);
- il FISA (Fondo per le Scienze Applicate).

Le risorse allocate sono: circa 259 milioni di euro nel 2026, 258 milioni di euro circa nel 2027, 286 milioni di euro circa nel 2028, 666 milioni di euro circa all'anno dal 2029 al 2030, 688 milioni di euro circa nel 2031 e 484 milioni di euro circa a decorrere dal 2032.

Sebbene la misura punti a dare certezza sull'ammontare e sui tempi di disponibilità delle risorse, essa risulta comunque molto negativa in quanto esclude le imprese e la ricerca collaborativa dagli interventi del MUR, dando una interpretazione degli stessi come limitati alla ricerca pubblica.

Pertanto, sarebbe necessario inserire tra i soggetti potenzialmente destinatari del FPR anche le imprese e i soggetti no-profit, così da assicurare la continuità delle misure di sostegno alla ricerca industriale e alla collaborazione tra pubblico e privato e sostenere in modo integrato l'intero ecosistema nazionale della ricerca e dell'innovazione, valorizzando il ruolo delle imprese nella generazione e nell'applicazione dei risultati della ricerca.

Infine, per stimolare gli investimenti privati in ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambiti tecnologici ad alto impatto strategico, come le tecnologie strategiche critiche ed emergenti, c.d. STEP si auspica l'innalzamento, dal 10% al 20%, dell'aliquota del credito d'imposta R&S per le spese di ricerca e sviluppo relative alle tecnologie digitali e innovazione deep-tech e tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.

2.6 Sostegno agli investimenti

In tema di sostegno agli investimenti privati, si valutano positivamente:

- il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nell'ambito della misura **“Nuova Sabatini”**, per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2026 e a 450 milioni di euro per il 2027 (**articolo 97**);
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a **sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione** (**articolo 102**);
- l'incremento di un importo pari a 100 milioni di euro per il 2026 della Sezione “Venture Capital e Investimenti Partecipativi” istituita nell'ambito del Fondo 394/1981 gestito da **Simest** a sostegno dell'**internazionalizzazione** delle imprese (**articolo 103**);
- l'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 del **Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese**. Si tratta di una misura positiva che vedrà maggiori risorse aggiuntive disponibili per i Piani promozionali gestiti da ICE con auspicati impatti positivi sulle attività e sul numero di aziende beneficiarie (**articolo 103**).

Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo con dotazione di un importo di 50,1 milioni finalizzato al riconoscimento di contributi a dono in favore del governo ucraino per il potenziamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici (100.000 euro per le spese di gestione) (**articolo 104**). L'azione di sostegno è vincolata all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

Al fine di ridurre i rischi sul territorio nazionale derivanti da eventi imprevedibili, l'**articolo 111** prevede l'istituzione, presso il MEF, di un Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale. Il Fondo avrà una dotazione di 350 milioni di euro

per il 2026 finalizzata al riconoscimento di contributi a soggetti privati per la realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, secondo modalità di assegnazione da definire con successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare e con il MEF.

Si tratta di una misura in linea con quanto da tempo auspicato da Confindustria. Andrà, tuttavia, valutata la congruità delle risorse stanziare rispetto ai fabbisogni delle imprese e occorreranno indicazioni sulle specifiche modalità di intervento. In particolare, è essenziale che la misura sia finalizzata a sostenere gli investimenti in prevenzione e protezione delle imprese soggette all'obbligo di sottoscrivere polizze contro i rischi catastrofali.

Il DDL non contiene misure specifiche, sollecitate da Confindustria, per far fronte all'emergenza abitativa dei lavoratori a basso reddito, oltre che di studenti e anziani. Va, tuttavia, segnalato che l'**articolo 133** prevede che parte delle risorse per l'attuazione del **Piano sociale per il clima** destinate all'Italia ai sensi del Regolamento (UE) 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) possano essere utilizzate per le iniziative del Piano casa Italia previste dalla Legge di Bilancio 2025.

La norma prevede anche che le suddette risorse possano essere destinate:

- agli interventi di contrasto al disagio abitativo previsti dalla Legge di Bilancio 2024;
- alle iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
- a interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

Il Fondo sembra trarre la sua dotazione dalle quote di emissioni messe all'asta nell'ambito del sistema ETS. Riteniamo fondamentale, a questo proposito, che i proventi del sistema ETS siano impiegati integralmente per la decarbonizzazione dei settori interessati e non per finalità di bilancio: attualmente il 50% dei fondi viene assegnato al MEF per l'ammortamento del debito pubblico. In particolare, i proventi del sistema ETS 1 dovrebbero essere impiegati per misure legate alla decarbonizzazione degli impianti soggetti a tale sistema, distinguendo impianti industriali stazionari, operatori aerei e operatori del trasporto marittimo proporzionalmente alle quote versate. Allo stesso modo i proventi del sistema ETS 2 dovrebbero essere allocati per la decarbonizzazione del comparto residenziale delle imprese non in ETS 1 e del trasporto stradale.

Si rileva, altresì, la mancanza di misure decisive per la **digitalizzazione** delle imprese e del Paese.

Infine, sempre sul piano degli investimenti, l'**articolo 97** introduce un credito d'imposta, nella misura del 40%, per l'acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi (Allegati A e B della legge n. 232/2016) effettuati da **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**.

L'agevolazione è qualificata come aiuto di Stato e le modalità attuative saranno definite con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) - MIMIT - MEF entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, o entro il 30 giugno 2027 se entro fine 2026 l'ordine è accettato e versato un acconto minimo del 20%. Il credito spetta per investimenti fino a 1 milione di euro, nel limite complessivo di 1,4

milioni di euro per il 2026 e 700.000 euro per il 2027, ed è utilizzabile solo in compensazione, senza i limiti ordinari di compensabilità.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché non si superi il valore dell'investimento, ma non con il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

2.7 Politica di coesione

La Manovra incide sulla **politica di coesione nazionale**, in particolare sulla dotazione e sulla gestione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

L'**articolo 129** prevede, al comma 6, che 2,1 miliardi di euro vengano riversati dal FSC al bilancio dello Stato per somme iscritte in conto residui e, al comma 15, e che il FSC sarà ridotto di 100 milioni annui dal 2026 al 2028, per un totale di 300 milioni. L'**articolo 131**, invece, definisce una procedura contabile di trasferimenti dal FSC al fondo di rotazione e reca meccanismi di ricognizione dell'avanzamento della spesa.

In particolare, la prima misura prevede che le somme iscritte in conto residui del FSC vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, per un totale di 2,1 miliardi di euro,

Tale spostamento, unitamente alla riduzione della dotazione del Fondo, desta alcune perplessità, considerando che le risorse passano da un fondo caratterizzato da specifiche regole relative a tematica e allocazione territoriale alla più ampia disponibilità dello Stato senza una specifica indicazione della finalità e dei destinatari.

La seconda misura riguarda le procedure contabili relative alla gestione del FSC, secondo cui le risorse assegnate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183/1987. In particolare, la norma dispone questi ultimi stanziamenti per gli anni dal 2026 al 2039, per un totale di 91,9 miliardi di euro.

Inoltre, si prevede che venga effettuata una ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del FSC per gli ultimi due settennati; si tratta di una disposizione positiva perché consentirà di operare un controllo più efficace dell'avanzamento della spesa.

2.8 Turismo

L'**articolo 7** dispone modifiche al regime di **cedolare secca per i cc.dd. affitti brevi** (i.e. di durata fino a 30 giorni). Nello specifico si limita la possibilità di optare per l'applicazione della aliquota del 21% su una unità immobiliare nel caso in cui la locazione sia effettuata tramite un intermediario immobiliare o una piattaforma elettronica (es. *airbnb*, *booking*). Pertanto, tale opzione potrà essere esercitata solamente per le locazioni brevi concluse direttamente dal proprietario, sebbene si rilevi che, nel panorama attuale, la gran parte degli immobili destinati alle locazioni brevi sono gestiti attraverso le citate piattaforme, con la conseguenza che, di fatto, gli affitti brevi subiranno un aumento della tassazione di 5 punti percentuali.

Al fine di sostenere il **reddito dei lavoratori** e incentivare la disponibilità a lavorare in orari disagiati durante la stagione turistica, l'**articolo 8** introduce, in via temporanea, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo, termale e della ristorazione; il trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario (ai sensi del D.lgs. n. 66/2003) effettuate nei giorni festivi.

Il *bonus* si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro; il sostituto d'imposta riconosce il descritto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter del DPR n. 322/1998. Il *bonus* non rileva ai fini contributivi e per il calcolo di altri istituti.

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.

Dal punto di vista applicativo, possono ritenersi validi i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2023, relativa ad analoga misura introdotta precedentemente.

La misura, sul piano temporale, andrebbe prevista fino al 31 dicembre 2026 e, dal punto di vista operativo, estesa anche ai dipendenti delle imprese operanti nei servizi di organizzazione di convegni e fiere.

L'**articolo 121**, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, rinnova anche per il 2026 la possibilità per i Comuni di applicare le misure incrementalì dell'**imposta di soggiorno** già previste dall'articolo 1, comma 492, della Legge di Bilancio 2024.

Le misure incrementalì introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 consentono ai Comuni di:

- alzare i limiti massimi dell'imposta di soggiorno (fino a 2 euro o più per notte, a seconda della categoria e della località),
- e di ampliare la platea dei soggetti tenuti al pagamento,

al fine di garantire maggiori entrate locali per sostenere il turismo e la gestione dei flussi.

Il maggior gettito del 2026 (cioè, l'aumento di entrate derivante dagli incrementi dell'imposta) sarà ripartito per il 70% ai Comuni (interventi per il turismo, beni culturali, servizi pubblici locali, ecc.) e per il 30% allo Stato (Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e il fondo per l'assistenza ai minori).

Premessa l'**esigenza di una revisione complessiva della disciplina dell'imposta di soggiorno**, si esprime contrarietà alla proroga dell'aumento dell'imposta e alla destinazione del gettito a finalità diverse dalla norma istitutiva, che deprimono un settore strategico per il Made in Italy e l'economia nazionale. Inoltre, si segnala l'esigenza di: **i)** semplificare il meccanismo di riscossione, che oggi grava interamente sulle strutture ricettive; **ii)** evitare sovrapposizioni impositive per operatori e utenti, come le misure per i Comuni interessati dalle Olimpiadi invernali; **iii)** assicurare maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse da

parte dei Comuni; **iv)** promuovere la modulazione dell'importo dell'imposta, nel rispetto del gettito complessivo, per una migliore distribuzione dei flussi turistici nel corso dell'anno.

Si segnalano, inoltre, alcune misure di sostegno al settore (**articolo 98, commi 1 e 2**).

In particolare, si interviene sulla procedura di adozione del Decreto (MiTur-MEF-Conferenza delle Regioni) con cui devono essere definite le modalità di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo, 1, comma 502 della Legge di Bilancio 2025, eliminando il coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali e il termine per l'approvazione. Pur condividendo l'obiettivo di semplificazione perseguito, andrebbero ripristinati: **i)** il confronto preventivo con le Associazioni di categoria, al fine di assicurare una ampia condivisione; **ii)** il termine per l'adozione del decreto (60 giorni), al fine di garantire certezza e tempestività nell'attuazione delle misure.

Inoltre, ai fini del **sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo**, anche di carattere industriale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. La definizione dei criteri e delle modalità operative è rinviata a un Decreto (MiTur-MEF-Conferenza delle Regioni) da adottarsi entro 60 giorni. Al riguardo, si esprime apprezzamento per le risorse stanziare, ma è importante circoscrivere nel dettaglio il riferimento alle "filiere di carattere industriale e commerciale", per evitare la dispersione delle risorse su interventi eterogenei e di limitato impatto.

La misura introduce una leva di intervento che, se ben coordinata con la pianificazione territoriale e portuale, può incidere anche sulla competitività della filiera marittimo-turistica.

2.9 Trasporto e logistica

Nel complesso, la Manovra presenta misure che mirano ad assicurare stabilità normativa e continuità amministrativa, ma ancora distanti dal delineare una visione strategica unitaria per la mobilità, la logistica e l'economia del mare.

Le disposizioni sugli incentivi territoriali, sugli investimenti infrastrutturali e sulla pesca rappresentano segnali positivi, ma restano parziali e settoriali, senza misure in grado di accompagnare la multimodalità e la transizione ecologica dei trasporti.

Sono del tutto assenti misure di sostegno per il **TPL**, che rappresenta un pilastro strategico della mobilità nazionale e un servizio essenziale per milioni di cittadini e lavoratori, oltre a costituire un elemento fondamentale di coesione territoriale e di transizione ecologica. Particolarmente critica è, infatti, la mancanza di risorse per la copertura dei costi del nuovo **contratto collettivo per il trasporto pubblico locale**, che il settore non è in grado di assorbire.

Inoltre, la manovra finanziaria rappresenta un passaggio cruciale per dare continuità e concretezza alle politiche di sostegno al *Sea Modal Shift* e il *Ferrobonus*, ossia al trasferimento dei traffici merci dalla strada al mare e alle modalità intermodali più sostenibili. Si tratta di misure strategiche per il sistema produttivo nazionale, perché consente di ridurre congestione, emissioni e costi logistici, rafforzando al contempo la competitività delle imprese e la sostenibilità della catena dei trasporti. Affinché questi strumenti possano essere davvero efficaci gli stanziamenti dovrebbero essere incrementati a 100 milioni di euro l'anno.

Si segnala all'**articolo 100** uno stanziamento di 90 milioni di euro annui per il triennio 2026–2028 destinato alle attività di monitoraggio, gestione e manutenzione ordinaria della rete stradale di competenza ANAS. La misura mira a garantire la continuità degli interventi di sicurezza e di mantenimento funzionale delle infrastrutture.

2.10 Altre misure

L'**articolo 13** incide nuovamente sulla disciplina fiscale delle **criptovalute** riducendo, dal 33% al 26%, l'aliquota di tassazione per i redditi diversi e plusvalenze e altri proventi derivanti dalle stesse (articolo 67, comma 1, lett. *c-sexies*), TUIR), se frutto di operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro.

Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Viene, infine, prevista l'istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del MEF, della Guardia di Finanza, della CONSOB, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria, delle associazioni più rappresentative del settore e da esperti accademici e avrà il compito di monitorare i rischi e i possibili impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori, elaborare indirizzi strategici in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici, predisporre un protocollo di legalità per contrastare il riciclaggio, promuovere iniziative per l'educazione finanziaria dei consumatori.

L'**articolo 29** interviene sulla Legge di Bilancio 2020, differendo i termini di entrata in vigore delle cc.dd. ***plastic tax*** e ***sugar tax***.

In particolare, l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (comma 652) e l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (comma 676) sono differite al 1° gennaio 2027, sostituendo le precedenti decorrenze fissate rispettivamente al 1° luglio 2026 e 1° gennaio 2026.

La disposizione mantiene invariato l'impianto normativo delle due imposte, che trovano base nei commi citati dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, ma ne rinvia semplicemente l'efficacia. In sostanza, l'entrata in vigore effettiva delle due imposte di consumo è rinviata di sei e dodici mesi.

L'ulteriore rinvio conferma l'inadeguatezza delle due imposte sul consumo ed è un segnale positivo, coerente con le posizioni espresse da Confindustria, che ne aveva evidenziato più volte gli effetti penalizzanti su imprese e competitività. Resta l'auspicio di un superamento definitivo delle misure, privilegiando strumenti di incentivo alla transizione ambientale rispetto a quelli di natura impositiva.

L'**articolo 30** modifica il D.lgs. n. 43/2025 e definisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un **riallineamento delle accise tra benzina e gasolio**, con riduzione di 4,05 centesimi €/l per la benzina e aumento di pari entità per il gasolio, portando entrambe le aliquote a 672,90 €/1000 l. Sono escluse dall'aumento alcune utilizzazioni professionali (Tabella A, punti 5 e 9 del TUA 504/1995), quindi, il trasporto merci su strada e il settore agricolo restano parzialmente tutelati. Le maggiori entrate sono destinate al Fondo per la transizione energetica nei settori dei trasporti (articolo 62 D.lgs. n. 209/2023), creando un collegamento con la finalità ambientale della norma.

Complessivamente la misura risulta coerente con il percorso di armonizzazione fiscale e di sostenibilità ambientale delineato a livello europeo, garantendo al tempo stesso stabilità normativa per le filiere produttive e logistiche.

L'**articolo 28** prevede per le **sigarette un incremento dell'accisa** specifica dagli attuali 29,50 euro ogni mille sigarette a 32 euro nel 2026, 35,50 euro nel 2027 e 38,50 euro nel 2028. Gli aumenti riguardano sia le accise sui tabacchi lavorati sia, in misure diverse, l'imposta di consumo "sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo" (pertanto, anche prodotti sostitutivi come tabacco da masticare, tabacco riscaldato e liquidi per i dispositivi elettronici).

L'**articolo 108** istituisce la **Carta elettronica Valore** (di seguito, "**Carta**") quale credito personale strutturale per sostenere la fruizione di beni e servizi culturali e la formazione extracurricolare dei giovani. La misura, destinata a chi consegue il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o titolo equipollente, entro i 19 anni, decorre dal 2027 e il primo accredito riguarda i diplomati nel 2026.

La Carta è concessa nel rispetto del limite di spesa di 180 milioni di euro annui dal 2027. Le somme non concorrono al reddito e non rilevano ai fini ISEE. L'attribuzione avviene d'ufficio nell'anno successivo al conseguimento del titolo, senza domanda.

La gestione è affidata al Ministero della Cultura (MiC), in coordinamento con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con il MEF, che con atti annuali determinano importo, modalità operative e accreditamento degli operatori.

Il credito è utilizzabile per spettacoli, cinema e teatro, prodotti editoriali anche digitali, musica e strumenti, editoria audiovisiva, ingressi a musei, mostre, monumenti, siti archeologici e parchi naturali, nonché per corsi musicali, teatrali, coreutici e linguistici. Gli operatori accreditati devono rendicontare e trasmettere fatture entro 90 giorni: in caso di abusi è prevista l'applicazione di sanzioni.

Dal 1° gennaio 2027 sono abrogate le previgenti misure per i diciottenni (incl. "18app"), fatte salve quelle maturate entro il 31 dicembre 2025; l'anno 2026 costituisce periodo di transizione.

La misura è volta a sostenere la domanda di consumi culturali tra i giovani, favorendo - almeno potenzialmente - la formazione di nuovo pubblico per teatri, cinema e musei. D'altro canto, la Carta sostituisce la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, ciascuna dal 2023 pari a 500 euro. Inoltre, la Carta è "universale" solo per i diplomati (e non per tutti i diciottenni), escludendo chi non consegue il diploma o lo ottiene oltre i 19 anni. Infine, il *plafond* fisso di 180 milioni di euro comporta un importo *pro capite* variabile, dipendente dal numero dei diplomati aventi diritto.

È apprezzabile l'impianto della norma perchè rafforza il sostegno alla domanda dei beni e servizi culturali da parte dei giovani diplomati, con l'obiettivo di ampliare la platea dei destinatari e di favorire la fruizione e formazione culturale.

L'**articolo 109** istituisce il **Fondo Nazionale per il federalismo museale** presso il MiC al fine di rafforzare il Sistema museale nazionale, in un'ottica di "federalismo" e riequilibrio verso territori e periferie. La dotazione prevista è di 5 milioni di euro l'anno dal 2026 per sostenere musei e luoghi della cultura non statali, coprendo fabbisogni di gestione e piccoli interventi di valorizzazione (apparati didattici, micro-allestimenti, eventi). Il riparto delle risorse avverrà con decreto MiC-MEF entro 60 giorni, aggiornabile ogni anno. Si tratta di un

segnale politico verso la rete non statale e le aree periferiche. Tuttavia, restano da precisare modalità e finalità delle risorse, anche assicurando la destinazione dei fondi al sostegno degli operatori che prestano i servizi accessori e di valorizzazione museale.

L'**articolo 110** prevede modifiche alla legge n. 220/2016, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Le modifiche sono volte a **rideterminare il livello minimo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo** (550 milioni per il 2026 e 500 milioni annui dal 2027), spostando il baricentro regolatorio su un decreto del MiC, cui è attribuito il riparto del Fondo, nonché la definizione di criteri e modalità delle misure agevolative previste per il cinema e l'audiovisivo.

Il decreto stabilirà, altresì, il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta per il cinema e l'audiovisivo; l'eventuale incremento del *plafond* relativo al credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi è consentito solo entro tale tetto complessivo. La norma introduce anche il monitoraggio trimestrale del MiC dei contributi e del tiraggio dei crediti, con comunicazione al MEF entro il mese successivo alla chiusura del trimestre.

Conseguentemente, nella citata legge, sono soppressi i riferimenti agli importi di cui all'articolo 27, comma 1, lett. i) e le dotazioni predeterminate degli articoli 28, comma 1 e 29, comma 1, che vengono rimesse alla determinazione annuale del suddetto decreto MiC.

Si esprime una forte preoccupazione per questa misura, in quanto impatta su progetti per loro natura pluriennali che, quindi, sono già programmati e contrattualizzati da tempo sulla base di un quadro stabile dal 2016. Il rischio concreto è la paralisi sia degli investimenti già programmati, sia delle attività in corso, con effetti di delocalizzazione e danni economici e occupazionali lungo l'intera filiera. Si richiede, pertanto, di valutare modifiche alla misura anche in tempi successivi, in accordo con gli operatori economici del settore, per contenerne gli impatti negativi.

Infine, l'**articolo 60** (commi 7 e seguenti) ridisegna il **finanziamento dell'AGCOM**, eliminando la quota a carico del bilancio dello Stato e spostando integralmente il costo di funzionamento sull'industria regolata.

In particolare, dal 1° gennaio 2026 è istituito un contributo annuale avente natura tributaria pari al 2 per mille dei ricavi realizzati in Italia, con possibile incremento graduale a partire dal 2029, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e sentito il MEF.

Viene ampliata la platea dei soggetti obbligati, comprendendo, tra le altre, l'attività pubblicitaria e di sponsorizzazione *online*, nonché le vendite di beni e servizi tramite interfacce *online*, e dunque anche gli *e-commerce* "diretti" oggi non ricompresi.

Restano separati i contributi speciali: 0,5 per mille sui diritti audiovisivi sportivi e 0,5 per mille per le attività di antipirateria, compresi gli organismi di gestione collettiva (articolo 1, comma 66-*bis* della legge n. 266/2005). Per i settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali è prevista una gradualità: l'aliquota 2025 cresce di 0,1 per mille all'anno a partire dal 2026 fino al raggiungimento del 2 per mille (articolo 1, comma 66-*ter* della legge n. 266/2005).

La tabella seguente riporta i **maggiori contributi determinati dall'intervento**.

Anno	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Maggiore contributo AGCOM (mln €)	20,6	24,1	27,7	31,2	31,2	31,2

L'auspicio - sempre a proposito di certezza del diritto - è che tale sistema venga rivisto.

Infine, si propone di prevedere una **detrazione fiscale per l'acquisto di libri di testo** per la scuola di I e II grado, come importante strumento di sostegno sia per le famiglie che per l'editoria, settore centrale anche per la formazione culturale del nostro Paese.